

RIF: M.P.
070 539863

Oggetto: Affidamento, ex art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura biennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di kit per PCR quantitativa fluorescente (8QF-PCR) da destinare alla SSD Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao.

Art. n. 1 Oggetto della fornitura

Si richiede la fornitura biennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di kit per PCR quantitativa fluorescente (8QF-PCR) per la diagnosi precoce delle principali aneuploidie cromosomiche (Sindrome di Down, di Edwards, di Patau, di Turner e di Klinefelter) e per la diagnosi di disomie uniparenterali per i cromosomi 15, 16 e 22, da destinare alla SSD Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao, come di seguito indicato:

Voce	Descrizione	Fabbisogno annuo	Importo a d'asta unitario oltre Iva di Legge
1	Kit, con marcatura CE-IVD, per la diagnosi rapida in vitro delle aneuploidie cromosomiche 13, 18, 21, X e Y	500 test	€ 40,00
2	Kit di approfondimento per la diagnosi rapida delle aneuploidie del cromosoma 13	25 test	€ 35,00
3	Kit di approfondimento per la diagnosi rapida delle aneuploidie del cromosoma 18	50 test	€ 35,00
4	Kit di approfondimento per la diagnosi rapida delle aneuploidie del cromosoma 21	50 test	€ 35,00
5	Kit di approfondimento per la diagnosi rapida delle aneuploidie dei cromosomi sessuali X e Y	50 test	€ 40,00
6	Kit per la diagnosi delle aneuploidie dei cromosomi 15, 16 e 22	25 test	€ 55,00

Caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti:

Voce 1) Kit, con marcatura CE-IVD, per la diagnosi rapida in vitro delle aneuploidie cromosomiche 13, 18, 21, X e Y su DNA genomico umano estratto da sangue intero, liquido amniotico, villi coriali e materiale abortivo. L'analisi è basata sulla PCR quantitativa fluorescente (QF-PCR) comprendente l'amplificazione, la determinazione e l'analisi di marcatori STR (Short Tandem Repeat) e di marcatori non polimorfici.

Il kit deve avere un numero minimo di 5 marcatori per lo studio di ciascun marcatore (13, 18 e 21); almeno due sistemi di markers che consentano di quantificare il cromosoma x rispetto agli autosomi (necessari a diagnosticare la monosomia del cromosoma X (S. di Turner) e la S. di Klinefelter XXY); i marcatori **AMELX, Y e SRY**; almeno tre marcatori specifici per il cromosoma X e infine almeno 3 marcatori pseudoautosomali per il conteggio dei cromosomi sessuali X e Y.

Il kit deve inoltre permettere il monitoraggio della contaminazione materna sul campione di DNA fetale.

Il kit deve essere compatibile con l'analizzatore genetico ABI3500DX e resa ottimizzata con polimero POP-7 (strumentazione presente in Laboratorio) e compatibile con il software di analisi GeneMapper v5.0.

Qualora il kit necessiti di una matrice per la calibrazione diversa dal dye SetG5 e di un size standard diverso dal GS500LIZ, tali prodotti devono essere forniti insieme al kit.

Si richiede confezionamento da 100 test

Voce 2, 3, 4 e 5) Kit di approfondimento per la diagnosi rapida delle aneuploidie dei cromosomi 13, 18, 21 e dei cromosomi sessuali

I kit di approfondimento vengono utilizzati nei casi dubbi o in assenza di marcatori informativi nel kit completo per la diagnosi, mediante QF-PCR, delle aneuploidie più frequenti (1).

I kit di approfondimento devono necessariamente includere marcatori diversi da quelli presenti nel solo kit completo per la diagnosi rapida delle aneuploidie cromosomiche 13, 18, 21, X e Y.

Il kit deve essere compatibile con l'analizzatore genetico ABI3500DX e resa ottimizzata con polimero POP-7 (strumentazione presente in Laboratorio) e compatibile con il software di analisi GeneMapper v5.0.

Qualora il kit necessiti di una matrice per la calibrazione diversa dal dye SetG5 e di un marcatore diverso dal GS500LIZ, tali prodotti devono essere forniti insieme al kit.

Voce 6) Kit per la diagnosi delle aneuploidie dei cromosomi 15, 16, e 22.

Il kit deve includere in un'unica mix un numero sufficiente di marcatori genetici per la diagnosi delle aneuploidie dei cromosomi 15, 16, e 22 frequentemente associate a perdita fetale.

Il kit deve essere compatibile con gli analizzatori genetici 3500DX e polimero POP-7 (strumentazione presente in Laboratorio) e con il software di analisi GeneMapper v5.0.

Qualora il kit necessiti di una matrice per la calibrazione diversa dal dye SetG5 e di un marcatore diverso dal GS500LIZ, tali prodotti devono essere forniti insieme al kit.

Tutti i kit richiesti devono essere marcati CE-IVD e permettere una diagnosi rapida nell'arco di 24-48 h.

Importo fornitura a base d'asta:

Lotto	Importo imponibile annuale a base d'asta
1	€ 73.200,00 oltre Iva di Legge

La spesa complessiva biennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, comprensiva dell'eventuale incremento previsto dall'art. n. 120, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, è stimata in € 124.875,00=Iva esclusa, come da seguente prospetto riepilogativo:

Lotto	Importo imponibile annuale	Importo imponibile annuale	Opzione di rinnovo per un anno	Incremento 50% imponibile	Totale complessivo imponibile
1	€ 27.750,00	€ 55.500,00	€ 27.750,00	€ 41.625,00	€ 124.875,00

N.B.: Ai fini di una puntuale valutazione e all'accertamento dell'idoneità, l'utilizzatore, qualora non ritenesse sufficiente la documentazione allegata, si riserva la facoltà di chiedere in un successivo momento idonea campionatura, costituita da n. 1 pezzo, che dovrà essere trasmessa, entro 7 giorni dalla richiesta, all'Ufficio Poste dell'ARNAS "G. Brotzu" – P. le A. Ricchi snc – 09134, Cagliari (CA).

Soggetti ammessi alla procedura.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- I consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui ai punti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui ai punti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;
- Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara.

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti.

Condizioni e requisiti generali.

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui agli articoli n. 94 e n. 95 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. così come riportate nel DGUE;

Requisiti di idoneità professionale.

- I requisiti previsti dall'art. 100, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per attività pertinenti anche se non coincidenti con l'oggetto della presente procedura, così come riportati nel DGUE;

Condizioni di fatturazione e pagamento.

Nelle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Estremi dell'atto deliberativo;
- Periodo di riferimento per quanto attiene il noleggio e l'assistenza tecnica;
- Estremi del contratto;
- Estremi del DDT (numero e data) – Nello SDI dovrà inoltre essere allegata la Bolla in formato PDF;
- Codice Cig;
- Centro di Costo;
- Numero di conto;
- Codice Univoco: FIEFE2;
- IBAN;
- Codice Identificativo ENDPOINT (Commessa/Convenzione) del soggetto che ha emesso l'ordine elettronico così composto senza interposizione di spazi: #0201:(codice Endpoint alfanumerico presente nell'ordine NSO nella Sezione Dati dell'ARNAS G. Brotzu)# pena rifiuto delle fatture ai sensi del Decreto del MEF n. 132/2020.

La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni effettivamente effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dall'accettazione della fattura da parte del sistema di interscambio SDI e, decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. n. 3/03).

L'OE si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'ARNAS "G. Brotzu" è senz'altro esonerata da ogni responsabilità.

In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste, da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario, l'Azienda provvederà ad addebitare a quest'ultima la maggiore spesa che l'ARNAS "G. Brotzu" dovrà sostenere per l'acquisizione della medesima prestazione presso altro Operatore Economico.

L'Azienda non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente ordinate o richieste dal DEC.

Con la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici s'impegnano altresì all'osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, il relativo Codice CIG.

La ditta s'impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti.

Cessione del contratto e modifiche soggettive.

È vietata la cessione, anche solo parziale del contratto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. L'aggiudicatario è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ARNAS G. Brotzu il diritto a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo, comunque, il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Le modifiche soggettive sono ammesse alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 120 comma 1 lettera d del D.lgs 36/2023.

Subappalto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Penali.

L'ARNAS "G. Brotzu", a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari all'1,5 % del valore del contratto, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione. L'applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. Il servizio sarà monitorato per tutta la sua durata dal personale tecnico delle Amministrazioni. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari al 1,5% per ogni giorno solare di ritardo del corrispettivo del servizio fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

- Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, o rispetto ad altro termine previamente concordato con l'Amministrazione;
- Per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini, indicati nel presente Capitolato Speciale, ovvero rispetto ai diversi tempi concordati con l'Amministrazione per la consegna;
- Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217;
- Subappalto e/o cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023, art. 119-120;
- Cessione della Ditta, cessazione dell'attività, o ipotesi di concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di sanzioni o misure cautelari (es. sequestro o pignoramento) che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione;
- Ingiustificata sospensione del servizio;
- Ogni altra e ulteriore causa di risoluzione per la violazione della vigente normativa legislativa e regolamentare.

Con riferimento a tutte le penali sopra indicate, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato tecnico. In tal caso la Stazione Appaltante applicherà al Fornitore le predette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Capitolato speciale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. L'Azienda procede all'applicazione della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Le penalità, i maggiori costi, e ogni altro onere a carico della Ditta aggiudicataria derivante dall'inadempimento, sono trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione sull'importo dovuto all'appaltatore per il servizio già effettuato e sulle fatture già emesse. Non si fa luogo, in ogni caso, al pagamento delle successive fatture, finché la Ditta aggiudicataria inadempiente non provvede al pagamento di detti addebiti. È fatta salva la facoltà della Azienda appaltante di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale della Ditta aggiudicataria riservandosi altresì la facoltà di acquisire il servizio da altra Ditta, fermo restando in capo alla Ditta inadempiente l'addebito per l'eventuale maggior costo, nonché per ogni onere e danno ulteriore. Sono fatte salve le ragioni dell'Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penali. L'Azienda si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi all'interruzione anticipata della prestazione richiesta.

Revisione prezzi.

Dopo il primo anno di vigenza contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice FOI.

Consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici dovranno trasmettere alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Allegato Patto d'integrità:

I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità. Con la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, numero 2/16 del 15 gennaio 2025 e i relativi "Allegato 1" e "Allegato 2", sono stati approvati i nuovi "Patti di integrità" che rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare il coinvolgimento degli operatori economici nel sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, stabilendo l'obbligo reciproco che si instaura tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori stessi di improntare i propri comportamenti ad una corretta gestione del rischio, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. A tal fine la richiamata deliberazione della Giunta (in continuità con la precedente D.G.R. n. 30/16 del 16.6.2015) dispone che i Patti d'integrità sono da adottarsi non solo in tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici del sistema Regione ma anche da parte delle amministrazioni del Sistema dell'amministrazione territoriale e locale della Sardegna relativamente alle procedure per l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di forniture e servizi finanziate o comunque avviate a valere, anche parzialmente, su fondi trasferiti dagli enti del sistema Regione (ciascuna struttura del Sistema Regione, all'atto del trasferimento di fondi effettuato a favore delle amministrazioni territoriali e locali della Sardegna, comunque denominate, ha l'onere di subordinare il trasferimento stesso all'impegno da parte delle predette Istituzioni all'adozione e all'utilizzo dei Patti di integrità nelle procedure correlate) e in tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici degli enti del Servizio sanitario regionale.



PATTO DI INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Riferimento: art. 1, 17° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i.

Approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'ARNAS "G. Brotzu" n. 281 del 03/03/2025

RIFERIMENTO PROCEDURA DI GARA	Affidamento, ex art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura biennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di kit per PCR quantitativa fluorescente 8QF-PCR) da destinate alla SSD Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao.
☐ SERVIZI ☐ FORNITURE ☐ LAVORI	
Codice CIG	

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

ARNAS "G. Brotzu"

(indicare anche l'esatta denominazione della
struttura organizzativa responsabile del contratto)
(di seguito denominata "Amministrazione")

E

OPERATORE ECONOMICO/ORGANISMO INTERMEDIO/ASSISTENZA TECNICA

(di seguito denominato "Operatore economico")

i quali

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. n. 1 Finalità e ambito di applicazione.

Il "*Patto di integrità*" rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

Nel presente Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore economico partecipante alla procedura ed eventualmente affidatario del contratto, affinché i propri comportamenti siano improntati ai principi di legalità e integrità in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione fino alla completa esecuzione contrattuale.

Il presente Patto si applica a tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, di qualsiasi valore, e costituisce parte integrante ed essenziale della documentazione in tutte le fasi di scelta del contraente, affidamento e esecuzione del contratto.

La partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici dell'Amministrazione oltre che l'iscrizione al Mercato elettronico regionale e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori gestiti dall'Amministrazione, è subordinata all'accettazione incondizionata e vincolante del Patto di integrità.

Gli obblighi previsti dal presente Patto di integrità si estendono con le medesime modalità anche ai subappaltatori di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e a eventuali sub – contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto.

Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice dei contratti pubblici, al **Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione** in epigrafe ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e al **Codice di comportamento** di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 il quale, all'art. 2 prevede che gli obblighi di condotta in esso previsti si estendano, per quando compatibili, *nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione*. Sono fatte salve le disposizioni speciali contenute negli atti approvati dalle autorità di gestione nell'ambito dei fondi strutturali e/o specificamente afferenti a politiche e programmi di sviluppo, di coesione o di investimento europei, nazionali o regionali. Qualora il contratto sia finanziato con tali fondi, le parti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalla politica antifrode contenuta nella normativa specifica di riferimento.

Art. n. 2 Obblighi dell'operatore economico.

L'Operatore economico

1) **si impegna a garantire la legalità e l'integrità**, in ogni fase del procedimento, provvedendo:

- ad informare puntualmente, nell'ipotesi di avvenuto affidamento, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, del contenuto del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sul rispetto degli stessi;



- a non porre in essere, in proprio o tramite i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, accordi o azioni dirette a influenzare il contenuto del bando (o altro atto equipollente) o le modalità di scelta del contraente o di esecuzione del contratto oppure, in generale, volti a turbare il libero e ordinario svolgimento del procedimento di affidamento;
- a non corrispondere né promettere ad alcuno dei preposti dell'Amministrazione, in proprio o tramite i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a conseguire indebitamente un vantaggio nel procedimento di scelta del contraente, affidamento e esecuzione del contratto da parte dell'Amministrazione o, in generale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o, ancora, per compiere un atto contrario ai suoi doveri;
- a non ricorrere ad alcuna forma di intermediazione o opera di terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, finalizzata a perseguire un indebito vantaggio nel procedimento di scelta del contraente, affidamento e esecuzione del contratto da parte dell'Amministrazione;
- ad evitare, in proprio e da parte di tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, di appropriarsi o destinare ad un uso diverso da quello previsto le somme di denaro o altre cose mobili eventualmente possedute in ragione delle attività prestate a favore dell'Amministrazione;
- a non rilasciare, formare, utilizzare o presentare dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere né omettere informazioni dovute.

2) nell'esecuzione della prestazione contrattuale **si impegna al rispetto del Codice di comportamento** di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del **Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione** ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (entrambi riportati nell'appendice normativa) e, in particolare, a:

- orientare la condotta, propria e di tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla completa esecuzione contrattuale;



- informare, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, dell'obbligo di rispettare gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del richiamato D.P.R. 62/2013;
- consegnare copia cartacea o digitalizzata dei Codici di comportamento a tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo (o trasmettere a ciascuno il *link* di pubblicazione online degli stessi atti) prevedendo, ove possibile e necessario, apposite sessioni formative e informative;
- vigilare sull'osservanza, da parte tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, degli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
- segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice, anche tramite i *canali interni*, le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna,
 - qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di scelta del contraente, affidamento o esecuzione del contratto;
 - qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dirigenti o dipendenti dell'Amministrazione odi chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di scelta del contraente, affidamento o esecuzione del contratto;

3) si impegna all'applicazione della disciplina c.d. *Whistleblowing*, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo, in ogni fase del procedimento e nello specifico a:

- attivare, qualora soggetto del settore privato obbligato ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, un proprio canale di segnalazione interna dedicato al Whistleblowing da gestire con tutte le cautele previste dalla normativa;
- informare tutti i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Amministrazione, della possibilità di presentare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo, rivolgendosi ai *canali interni* dell'Amministrazione e al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Amministrazione;
- rendere edotti, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 (*c.d. decreto whistleblowing*) a vantaggio di coloro che



segnalano le violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo;

- qualora i fatti oggetto di segnalazione interna costituiscano illecito penale procedibile d'ufficio o illecito contabile, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

4) si impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie ad evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi, in ogni fase del procedimento, e a tal fine deve:

- segnalare prontamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, relativamente al personale dipendente o dirigente o ai consulenti dell'Amministrazione;
- qualora il contratto sia finanziato con fondi PNRR e in ogni altra ipotesi prevista dalla normativa vigente, comunicare all'Amministrazione i dati del proprio *titolare effettivo* presentando la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi, riferibile a quest'ultimo e a tutti i legali rappresentanti dell'Operatore partecipante alla procedura d'appalto;
- non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo oppure professionali con ex dipendenti, dirigenti o consulenti dell'Amministrazione se questi abbiano, per conto dell'Amministrazione nel triennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro, esercitato o collaborato in maniera determinante all'esercizio di poteri autoritativi o negoziali a vantaggio dello stesso Operatore economico ovvero in presenza dei presupposti del divieto di *pantouflage* di cui agli artt. 53, co. 16 – ter del D. Lgs. 165/2001 e 21 del D. Lgs. 39/2013.

5) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi (articolo 76) dichiara:

- di non essersi accordato e di impegnarsi a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza e, in particolare, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;



- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente legislazione antimafia e di essere consapevole che la stazione appaltante si riserva di provvedere a tutti gli adempimenti e controlli previsti dalla medesima legislazione prima della stipula del contratto;

Gli obblighi di cui al presente articolo, in fase di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Amministrazione ha stipulato il contratto, il quale dovrà inoltre garantirne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori, obbligati in solido. A tal fine è onere dell'Operatore economico richiamare espressamente e inserire apposita clausola sul rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità nei contratti stipulati con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Art. n. 3 Obblighi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione

1) **si impegna a garantire la legalità, l'integrità e la trasparenza**, in ogni fase del procedimento, adottando tutte le azioni necessarie a prevenire, da parte di tutti i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:

- qualsiasi tipo di violazione della normativa vigente e, in generale, dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;
- abusi della loro qualità o dei loro poteri, tesi a costringere o a indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altre utilità;
- la ricezione o la promessa indebite, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità, per l'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri oppure per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio;
- l'impiego, a proprio o altrui profitto, di invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che conoscano per ragione dell'attività svolta nel procedimento di affidamento e/o esecuzione del contratto e che debbano rimanere segrete;
- l'utilizzo per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la rivelazione o l'agevolazione della conoscenza da parte di terzi di notizie d'ufficio, connesse al procedimento di affidamento e/o esecuzione del contratto, le quali debbano rimanere segrete;



- evitare indebite appropriazioni o destinazioni ad un uso diverso da quello previsto di eventuali somme di denaro o altre cose mobili rese disponibili dall'Operatore economico per le finalità connesse al procedimento di affidamento e/o esecuzione del contratto;
- rispettare gli obblighi di pubblicità legale e di trasparenza previsti dal D. Lgs. 36/2023, nonché dalla L. 190/2012, dal D. Lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente in materia.

2) **si impegna a far rispettare il Codice di comportamento** di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e il **Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione** ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (entrambi riportati nell'appendice normativa) e, in particolare, a:

- orientare la condotta di tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in tutte le fasi dell'appalto, dall'avvio del procedimento di affidamento fino alla completa esecuzione contrattuale;
- informare, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, dell'obbligo di rispettare gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
- vigilare sull'osservanza, da parte tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, degli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
- rispettare le norme in materia di conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 97 del D.lgs. 36/2023, e attivare le relative operazioni di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni a tal fine rese;
- agevolare e non ostacolare in alcun modo le condotte di chi segnala, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna, secondo le indicazioni riportate negli atti di regolamentazione interna, al Responsabile per la prevenzione della corruzione:
 - qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di scelta del contraente, affidamento o esecuzione del contratto;
 - qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di terzi che possa influenzare le decisioni relative alla procedura di scelta del contraente, affidamento o esecuzione del contratto;

3) **garantisce la piena applicazione della disciplina c.d. *Whistleblowing*, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni lesive dell'interesse pubblico o**

dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo, in ogni fase del procedimento e nello specifico a:

- attivare e pubblicizzare sul proprio sito istituzionale e con ogni altra forma ritenuta idonea, un proprio canale di segnalazione interna verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione, dedicato al Whistleblowing, da gestire con tutte le cautele previste dalla normativa;
- informare tutti i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, della possibilità di presentare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo, rivolgendosi ai canali interni dell'Amministrazione e al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Amministrazione;
- rendere edotti, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023 (c.d. decreto *whistleblowing*) a vantaggio di coloro che segnalano le violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo;
- qualora i fatti oggetto di segnalazione interna costituiscano illecito penale procedibile d'ufficio o illecito contabile, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria competente;
- laddove, nell'esercizio dell'attività istituzionale, emergano e/o vengano segnalate operazioni che destano sospetto di afferire al fenomeno del riciclaggio o finanziamento del terrorismo, attivare la comunicazione alla UIF della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 231/2007 e secondo le indicazioni riportate negli organizzativi interni dell'Amministrazione.

Art. n. 4 Sanzioni.

1) La violazione da parte dell'Operatore economico, sia in veste di partecipante o concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:

- esclusione dalla procedura di affidamento, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10 del D.lgs. 36/2023;
- revoca dell'aggiudicazione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;

- risoluzione del contratto se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
- 2) L'Amministrazione si riserva la facoltà di escutere la cauzione e/o richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie.
- 3) Le sanzioni a carico dell'Operatore economico, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, verranno applicate dalla stazione appaltante secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità.
- 4) L'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui al presente Patto avviene solo all'esito di un procedimento attivato dall'Amministrazione, nel rispetto di garanzie procedurali e adeguato contraddittorio con l'Operatore economico.
- 5) Salvo che la legge, la normativa o il contratto di riferimento non prevedano diversi modi e termini procedurali per la specifica fattispecie, ove l'Amministrazione ravvisi gli estremi di una violazione del Patto, informa l'Operatore Economico dell'avvio del procedimento di cui al precedente comma, tramite comunicazione scritta, da trasmettere via PEC entro trenta giorni dalla piena conoscenza dei fatti costituenti violazione.

In tale sede l'Amministrazione contesta preventivamente l'addebito all'Operatore economico, con l'indicazione delle presunte violazioni e invito a fornire documenti e/o osservazioni scritte, entro il termine perentorio di quindici giorni. Qualora il RUP lo ritenga necessario in rapporto alla tipologia della specifica violazione, contestualmente avvisa l'Operatore stesso che - entro il medesimo termine - ha facoltà di sanare, ove possibile, la violazione e/o richiedere un colloquio con il medesimo RUP, anche con l'assistenza di un professionista, nel corso del quale fornire deduzioni orali e presentare la documentazione.

Decorso quindici giorni dal ricevimento della documentazione ovvero dalla data prevista per la loro trasmissione, oppure dall'intervenuto colloquio con il RUP, l'Amministrazione si pronuncia definitivamente in merito alla violazione, disponendo con provvedimento motivato l'archiviazione della procedura o l'applicazione delle sanzioni. Il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato una sola volta per un massimo di ulteriori trenta giorni.

Art. n. 5 Efficacia.

Il presente Patto di Integrità resta in vigore e le relative sanzioni sono applicabili sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.



Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. n. 6 Controversie.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'Integrità fra la stazione appaltante e codesto Operatore economico è demandata in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria competente per territorio nel luogo ove ha sede legale l'Amministrazione.

Luogo e data, _____

L'Operatore economico

L'ARNAS "G. Brotzu"



Appendice normativa.

Fonti nazionali.

- Legge 6 novembre 2012 n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 1, commi 9, lett. e), 17 e 41;
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'art. 53, comma 16 – ter;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle



persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici”.